

⁶ Art. 2, comma 1, lett. b) DM 82/2011: “**pneumatici fuori uso (PFU)**: gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”. Non rientrano in tale nozione gli pneumatici montati su veicoli, i quali rientrano nella regolamentazione relativa ai *veicoli fuori uso* di cui al D.Lgs 24 giugno 2003 n. 209, gli pneumatici per bicicletta o per aeromobili in genere.